SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 2 febbraio 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a conferire, ora per allora, per l'anno 1988, a centonovantanove docenti l'incarico di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti di formazione delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che consentiva che i richiami in servizio del personale delle Forze armate potevano essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 501/D.IX/3.1 in data 4 febbraio 1989, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione a conferire ulteriori incarichi annuali di insegnamento nelle accademie, scuole ed istituti militari per centonovantanove docenti, per i quali non è stato possibile formalizzare l'incarico, nel corso del 1988, ai sensi del comma 5, lettera *b),* dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che nel corso del 1988 sono stati conferiti incarichi per trecentodiciannove unità ai sensi del richiamato art. 24, comma 5, lettera *b),* della legge n. 67/1988 nel rispetto dei limiti di spesa media dell'ultimo triennio;

Considerata la necessità funzionale delle Forze armate di utilizzare per l'anno 1988 un corpo docente pari a cinquecentodiciotto unità;

Preso atto che i predetti docenti hanno effettivamente svolto gli incarichi di insegnamento, per indifferibili ed inderogabili esigenze delle Forze armate;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti e le immissioni in servizio, le ferme del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, su proposta del Ministro competente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il Ministro della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a conferire, ora per allora, per l'anno 1988, a centonovantanove docenti l'incarico di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti di formazione delle Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1989
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 198

90A0463

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della corte di appello delle Marche e del tribunale e della pretura di Ancona.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2117 in data 27 ottobre 1989 del presidente della corte di appello delle Marche, dalla quale risulta che la corte di appello delle Marche, il tribunale e la pretura di Ancona non sono stati in grado di funzionare, riguardo alla materia civile, nei giorni dal 16 settembre al 22 ottobre 1989 a causa del trasferimento degli uffici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della corte di appello delle Marche, del tribunale e della pretura di Ancona, riguardo alla materia civile, nei giorni dal

16 settembre al 22 ottobre 1989, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 9 gennaio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A0441

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° dicembre 1986.

Determinazione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Visto l'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che ha sostituito la tabella 4 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e relativa, tra l'altro, alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Decreta:

Art. 1.

Assunzione dei direttori tecnici

1. L'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, indicati nell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito su base nazionale, regionale o interregionale.

2. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici è indetto con decreto ministeriale ed il relativo bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso e la ripartizione dei posti stessi tra i settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera *c)*;

e) il programma ed il diario delle prove di esame;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3.

Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso.

2. Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al primo comma; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) il cognome ed il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 11, comma 3;

h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'eventuale esistenza di titoli che legittimino l'elevazione del limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso o che consentano di prescindere da tale limite;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

5. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

6. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al successivo art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti. I candidati che intendano avvalersi della riserva dei posti di cui al comma 2 del medesimo art. 5, devono, altresì, indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

7. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa nel caso in cui venga presentata direttamente.

8. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

9. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. Qualora risulti, dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda, la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti, l'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

1. Nel concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato si applicano le disposizioni vigenti in materia di riserva di posti, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti richiesti.

2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso.

4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

6. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 6.

Visite mediche

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, consistente in esami clinici e a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se i concorrenti siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica e siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.

2. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da sanitari della Polizia di Stato.

3. La composizione della commissione medica, il numero dei suoi componenti e la sua sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7.

Commissione giudicatrice del concorso per direttore tecnico

1. La commissione giudicatrice del concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici è costituita con decreto del Ministro dell'interno e si compone di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di consigliere di Stato o equiparata ovvero tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno o della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a prefetto o equiparata, e di quattro componenti, dei quali due scelti tra docenti universitari delle materie oggetto d'esame e due tra i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno o della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

3. Della commissione fa parte, quale membro aggiunto, un esperto per ciascuna delle lingue straniere comprese nel programma d'esame.

Art. 8.

Sottocommissioni giudicatrici

1. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o più sottocommissioni — a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 500 candidati — composte secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 7, rimanendo unico il presidente.

Art. 9.

Categorie di titoli valutabili

1. I titoli ammessi a valutazione nei concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici si suddividono nelle seguenti categorie:

titoli di cultura;
titoli professionali;
titoli vari.

2. Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi di laurea e quelli di specializzazione, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, aggiornamento, qualificazione e similari, purché con esami finali o giudizio di merito e siano rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, le abilitazioni all'insegnamento e quelle professionali.

3. Rientrano fra i titoli professionali quelli riguardanti l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, lo svolgimento a carattere volontario di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, purché risultanti da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.

4. Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

Art. 10.

Criteri di valutazione dei titoli

1. Il punteggio massimo attribuibile alla categoria «titoli di cultura» è dieci, alla categoria «titoli professionali» è quindici e alla categoria «titoli vari», cinque.

2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.

Art. 11.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico consistono in due prove scritte ed un colloquio.

2. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle materie attinenti al tipo di specializzazione professionale richiesta e che verranno indicate nel bando di concorso.

3. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti con particolare riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato;
prova facoltativa in una lingua straniera, a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco.

4. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova.

5. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte, di quello del colloquio e di quello dei titoli.

Art. 12.

Sedi di espletamento delle prove

1. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte può aver luogo in più sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale.

Art. 13.

Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel pieno rispetto del principio dell'anonimato, al plico contenente l'elaborato di ogni candidato viene attribuito in ciascun giorno lo stesso numero da apporsi su una linguetta staccabile in modo da poter riunire i plichi appartenenti allo stesso candidato attraverso la numerazione.

2. Entro le 24 ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione dei plichi aventi lo stesso numero, in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.

3. Del luogo, del giorno e dell'ora di tale operazione è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame e la medesima operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza alla presenza dei candidati eventualmente intervenuti.

4. Per la valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione giudicatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo elaborato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987
Registro n. 4 Interno, foglio n. 52

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 337/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica». Il testo del relativo art. 32 è il seguente:

«Art. 32 (*Ruoli dei direttori tecnici*). — I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo degli ingegneri;
2) ruolo dei fisici;
3) ruolo dei chimici-biologi;
4) ruolo dei selettori del centro psicotecnico;
5) ruolo dei medici legali.

Ciascuno dei ruoli suddetti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

direttore tecnico;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo».

Nota all'art. 3:

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente: «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche», a decorrere dal 1° gennaio 1989, le domande per la partecipazione ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni non sono soggette all'imposta di bollo.

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 752/1976 concerne: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Il testo del relativo art. 4, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, è il seguente:

«Art. 4. — Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327) e 2 del predetto D.P.R. n. 752/1976:

«Art. 1. — La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.

Art. 2. — Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare una aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra».

— L'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato (indirettamente) dall'art. 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, è così formulato:

«Art. 5 (*Riserva dei posti e preferenze*). — Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare le metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dell'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-bis) *stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento;*
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età».

90A0467

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 novembre 1989.

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192/1989;

Viste le direttive n. 87/316 e n. 87/317 del 16 giugno 1987, pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 160, del 20 giugno 1987, con le quali è stato modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, col disporre l'ammissione, in via definitiva, del Carbadox e dell'Olaquindox;

Atteso che è opportuno effettuare alcune rettifiche di carattere tecnico all'allegato al citato decreto 2 maggio 1985, riguardanti il tenore massimo negli integratori a base di Salinomicina sodica o di Meticlorpindolo Metilbenzoquato, nonché perfezionare l'intestazione del gruppo *E*), Fattori di accrescimento, per adeguarsi maggiormente alle disposizioni comunitarie;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BONFERRONI

ALLEGATO

1) Alla parte I[a], principi attivi, gruppo *A*), Antibiotici, è così sostituita la voce Salinomicina sodica

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6			
Salinomicina sodica	$C_{42}H_{69}O_{11}Na$ (sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomices albus)	Suinetti Suini	4 mesi 6 mesi	30 15	140.000 140.000	60 30	Indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	30-11-1989

2) Alla parte I[a], principi attivi, gruppo *D*), Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce Meticlorpindolo/Metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100 : 8,35) in corrispondenza della specie animale «conigli», è così sostituita:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) pp = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7		
		Conigli		220	220.000	220	La somministrazione deve essere sospesa cinque giorni prima della macellazione	30-11-1989

3) Alla parte I[a], principi attivi, gruppo *E*), Fattori di accrescimento, nella colonna «Altre disposizioni» sono aggiunte le seguenti dizioni: «È vietata l'associazione o la somministrazione contemporanea con gli antibiotici di cui al presente decreto; è altresì vietata la diretta consegna agli allevatori».

4) Alla stessa parte 1ª, principi attivi, gruppo *E*), Fattori di accrescimento, sono aggiunte le due seguenti voci:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Carbadox.	Metil-3-(2 chinossalinmetilene)-Carbazato-N[1], N[4], Diossido: purezza minima: 96% caratteristiche della preparazione autorizzata: tenore in carbadox: Max 10% stabilità minima: 24 mesi propionato di calcio: 0,1-0,5% silicato di calcio: 5% supporto: farina di soia contenente 7% di olio di soia	Suinetti	4 mesi	20	100.000	50	La somministrazione deve essere sospesa quattro settimane prima della macellazione. Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1): 0,1 μg di carbadox. Indicare in etichetta norme di sicurezza e avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, all'integratore o al mangime, soprattutto mediante contatto od inalazione	

(1) Referenza bibliografica: Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318 : 522-524 Springer Verlag 1984.

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Olaquindox. . . .	2-[N - 2' - (Idrossietil) Carbamoil] - 3 - Metil -Chinossalin N[1]- N[4] - Diossido: purezza minima: 98% caratteristiche della preparazione autorizzata: tenore in olaquindox: Max 10% stabilità minima: 24 mesi supporto: carbonato di calcio contenente 1,5% di ricinoleato di glicerina polietilenglicole	Suinetti	4 mesi 4 mesi	15 50 (2)	100.000 100.000	50 100 (2)	La somministrazione deve essere sospesa quattro settimane prima della macellazione. Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1): 0,1 μg di olaquindox. Indicare in etichetta norme di sicurezza e avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, all'integratore o al mangime, soprattutto mediante contatto od inalazione	

(1) Referenza bibliografica: Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318 : 522-524 Springer Verlag 1984.
(2) Solo negli alimenti per allattamento.

90A0442

DECRETO 24 gennaio 1990.

Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono, altresì, stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unità sanitarie locali;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989, emanato in attuazione della suddetta disposizione legislativa;

Visto in particolare l'art. 2, comma secondo, del sopracitato decreto il quale prevede che le prestazioni erogabili, non rientranti fra quelle di competenza dei presidi e servizi di alta specialità, sono individuate, almeno annualmente, con decreto del Ministro della sanità su proposta del Consiglio superiore di sanità e che con lo stesso decreto sono, altresì, individuate, fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 595 del 1985, le prestazioni di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità;

Vista la proposta formulata dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1989, in ordine alla identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero ed ai tempi massimi di attesa accettabili per l'erogazione delle prestazioni nel territorio nazionale, trascorsi i quali è giustificabile il ricorso a centri esteri, nonché in ordine alla indicazione che la patologia acuta va affrontata sul territorio nazionale;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma secondo, del decreto ministeriale 3 novembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Le classi di patologia e le relative prestazioni erogabili presso centri di altissima specializzazione all'estero sono quelle di cui al seguente elenco, fermo restando che la patologia acuta va in ogni caso affrontata sul territorio nazionale.

2. Nell'elenco sottoindicato sono, altresì, riportati i tempi massimi di attesa trascorsi i quali la prestazione è considerata non ottenibile tempestivamente in Italia presso le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Condizioni patologiche	Tempo di attesa massimo
Neurologia:	
Stati subacuti costituiti da malattie infiammatorie e autoimmuni:	
* polineuriti e poliradicoloneuriti	15 gg.
* polimiositi	15 gg.
* miastenia in fase evolutiva	15 gg.
* patologia cerebro-vascolare non chirurgica	15 gg.
* epilessia a crisi ricorrenti	15 gg.
* sclerosi multipla	30 gg.
Diagnostica neurologica con alte tecnologie:	
* tomografia assiale computerizzata	30 gg.
* tomografia a risonanza magnetica	45 gg.
* angiografia midollare superselettiva	90 gg.
Neurochirurgia:	
Paralisi ostetriche e traumatiche del plesso brachiale	30 gg.
Patologia tumorale endocranica e rachidea:	
* biopsie stereotassiche	10 gg.
* tumori a lenta evoluzione	20 gg.
* tumori benigni senza segni di compromissione di funzioni	20 gg.
* terapie radianti tradizionali o stereotassiche	15 gg.
* patologia malformativa e tumorale dell'orbita	20 gg.
* terapia interstiziale negli astrocitomi di I e II grado	20 gg.
Malformazioni vascolari non trattabili chirurgicamente:	
* embolizzazione	30 gg.
* terapia con alte energie	30 gg.
* altre	30 gg.
Epilessia:	
* trattamento chirurgico	30 gg.
Neuroriabilitazione:	
* post-chirurgia cerebrale	15 gg.
* post-chirurgia vertebro-midollare	15 gg.
* paratetraplegie acquisite o congenite	15 gg.
* sindromi post-coma o coma apallico	15 gg.

Condizioni patologiche	Tempo di attesa massimo
Cardiologia invasiva:	
* coronarografia nell'angina stabile in trattamento	60 gg.
* angioplastica coronarica nell'angina stabile	60 gg.
Cardiochirurgia:	
* aneurismi dell'aorta toracica non fissurati, non dissecanti	60 gg.
* ostruzioni coronariche in angina stabile o asintomatica in terapia, escluse ostruzioni critiche del tronco comune sinistro o prossimali della discendente anteriore e circonflessa	270 gg.
* complicanze croniche dell'infarto del miocardio in compenso clinico (classe NYHA <3) con terapia medica	270 gg.
* stenosi aortica sintomatica	60 gg.
* insufficienza aortica:	
sintomatica	180 gg.
asintomatica (classe NYHA <3)	1 anno
* valvulopatia mitralica:	
sintomatica	90 gg.
asintomatica	1 anno
* valvulopatie multiple:	
sintomatiche	90 gg.
asintomatiche	1 anno
* valvulopatie associate a coronaropatie: stenosi aortica	45 gg.
altre valvulopatie	180 gg.
* cardiopatie congenite con shunt S-D senza grave ipertensione polmonare (dotto arterioso pervio, difetto del setto interatriale, ritorno anomalo parziale delle vene polmonari, canale A-V parziale)	1 anno
* cardiopatie congenite con shunt S-D più complesso (difetto del setto interventricolare, tronco arterioso, difetto aorto-polmonare, canale A-V completo)	180 gg.
* cardiopatie congenite complesse (Tetralogia di Fallot, atresia polmonare, trasposizione dei grossi vasi, ventricolo destro a doppia uscita, ritorno anomalo totale delle vene polmonari)	90 gg.
* ostruzioni all'efflusso (coartazione aortica, stenosi polmonare, stenosi aortica congenita)	180 gg.
Chirurgia vascolare:	
* aneurismi dell'aorta addominale viscerali, periferici	30 gg.
* lesioni ostruttive carotidee sintomatiche	30 gg.
* lesioni dell'arteria anonima	30 gg.
* lesioni carotidee asintomatiche	1 anno
* furto della succlavia	1 anno
* lesioni ostruttive delle arterie viscerali sintomatiche	30 gg.
* arteriopatie ostruttive degli arti II stadio	180 gg.
* arteriopatie ostruttive degli arti III e IV stadio	30 gg.
* reinterventi arteriosi	30 gg.
* fistole artero-venose	180 gg.
* lesioni ostruttive della vena cava superiore	30 gg.
* patologia venosa	1 anno
Oncologia medica:	
* diagnostica oncologica	30 gg.
* trattamenti chemioterapici	30 gg.
Ematologia:	
Trapianto di midollo allogenico o autologo in:	
* leucemie acute in prima remissione	90 gg.
* leucemie acute oltre la prima remissione	30 gg.
* anemia aplastica grave	90 gg.
* leucemia mieloide cronica	1 anno
* mielomi	1 anno
* altre emoblastosi croniche	1 anno
Radioterapia:	
Irradiazione neutronica	—
Irradiazione in condizioni di ipertermia	30 gg.
Irradiazione tecnicamente complessa:	
* Curieterapia interstiziale ed endocavitaria	40 gg.
* Curieterapia stereotassica cerebrale (gliomi a bassa malignità)	40 gg.
* total body irradiation per trapianto di midollo	40 gg.
* total nodal irradiation per immunosoppressione in trapianti d'organo, artrite reumatoide resistente, sclerosi multipla	40 gg.
* irradiazione stereotassica di lesioni cerebrali neoplastiche o malformazioni vascolari	15 gg.
* panirradiazione cutanea con elettroni per micosi fungoide	40 gg.
* irradiazione di conformazione con collimatori «multileaf»	40 gg.
Irradiazione tecnicamente semplice	60 gg.
Ustioni:	
* chirurgia ricostruttiva nella fase subacuta	120 gg.

Condizioni patologiche	Tempo di attesa massimo
Ortopedia:	
* tumori ossei e displasie ossee sistemiche che esigono resezioni massive ed impianti	30 gg.
* scoliosi idiopatiche gravi ed evolutive sintomatiche	60 gg.
* interventi di protesizzazione totale in forme degenerative e necrotizzanti del ginocchio e dell'anca	90 gg.
* allungamenti di segmenti ossei in malformazioni o postumi di traumi	300 gg.
Trapianto d'organo:	
Trapianto di rene:	
* pazienti in dialisi e in lista nazionale trapianti per:	
glomerulonefrite cronica	180 gg.
rene policistico	180 gg.
* pazienti in dialisi e in lista nazionale trapianti con gravi problemi di shunt	90 gg.
* pazienti pediatrici in dialisi e in lista nazionale trapianti	90 gg.
Trapianto di fegato:	
* pazienti in lista nazionale trapianti per:	
cirrosi epatica	90 gg.
atresia delle vie biliari	90 gg.
epatocarcinoma	30 gg.
Trapianto di cuore:	
* pazienti in lista nazionale trapianti per:	
cardiomiopatia dilatativa	120 gg.
altre indicazioni	120 gg.
Trapianto di cuore-polmoni	90 gg.
Trapianto di polmone	90 gg.
Trapianto di rene e pancreas:	
* pazienti con nefropatia diabetica in dialisi in lista nazionale trapianti	120 gg.
Urologia:	
Patologia neoplastica maligna in ambito urologico	30 gg.
Patologia ostruttiva acuta delle vie escretrici superiori	30 gg.
Terapia riabilitativa per neuro-vesciche in neurolesi	90 gg.

Art. 2.

1. I centri regionali di riferimento di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 possono autorizzare, in presenza di particolari e gravi situazioni cliniche, le prestazioni all'estero anche in deroga ai limiti temporali di cui al precedente art. 1 con provvedimento dal quale emergano, sulla base di dettagliate informazioni cliniche, i motivi del prevalere del giudizio clinico sui limiti temporali di riferimento.

Art. 3.

1. L'elenco di cui al precedente art. 1 sarà sottoposto a periodiche revisioni in relazione agli elementi conoscitivi che saranno acquisiti in materia ed all'adeguamento delle strutture sanitarie nazionali che consenta di assicurare minori tempi di attesa nonché in relazione all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A0443

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Ferrara dalla quale risulta che il giorno 2 settembre 1989 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara è accertato per il giorno 2 settembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0466

DECRETO 24 gennaio 1990.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 423, concernente l'autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la «Lotteria di Viareggio»;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Vista la delibera del 29 dicembre 1989 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Viareggio 1990, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi L. 207.000.000 mediante 9 sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VIAREGGIO 1990

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Viareggio 1990, che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

1° premio	L. 10.000.000
2° premio	» 6.000.000
3° premio	» 4.000.000
4° premio	» 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente.

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegnate con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina prima di annullo dell'Ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma, presso la sede del concessionario, via Jacopo Belgrado, 23, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI VIAREGGIO 1990.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 19 febbraio 1990	19 febbraio 1990
Ore 9 del 26 febbraio 1990	26 febbraio 1990
Ore 9 del 5 marzo 1990	5 marzo 1990
Ore 9 dell'8 marzo 1990	8 marzo 1990
Ore 9 del 12 marzo 1990	12 marzo 1990
Ore 9 del 15 marzo 1990	15 marzo 1990
Ore 9 del 19 marzo 1990	19 marzo 1990
Ore 9 del 22 marzo 1990	22 marzo 1990
Ore 9 del 26 marzo 1990	26 marzo 1990

90A0465

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di febbraio 1990, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e per le zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,60 per cento il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di febbraio 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1990 è pari al 14,90 per cento.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 dicembre 1989.

Bilancio di previsione del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente l'applicazione della decisione numero 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Considerato che ai sensi del predetto art. 25 il Fondo di rotazione è alimentato dai due terzi delle maggiori entrate affluite all'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza dei maggiori contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione all'aumento dell'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Considerato che le somme da versarsi trimestralmente da parte del predetto Istituto al Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1989 ammontano complessivamente a L. 405.976.270.638;

Ritenuto che le riscossioni effettive del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1989 ammonteranno a L. 318.016.270.638;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181;

Considerato che gli interventi finanziari per le attività formative da attuarsi dagli organismi indicati nel predetto art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 possono essere adottati nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del Fondo di rotazione fino al 31 dicembre 1990;

Considerato che in riferimento alle risorse finanziarie disponibili la somma massima spendibile per la realizzazione di tali specifiche attività ammonta a L. 81.674.324.201;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492;

Accertato che le somme inutilizzate del Fondo di rotazione per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 risultanti dal conto dei residui ammontano a L. 459.057.975.277;

Considerato che occorre trasferire la predetta somma di L. 459.057.975.277 al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Ritenuto necessario istituire un nuovo capitolo di spesa per poter effettuare il trasferimento di cui sopra;

Ritenuto, altresì, necessario istituire un nuovo capitolo di spesa per lo stanziamento della sopracitata somma di L. 81.674.324.201;

Considerato che il Fondo di rotazione ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del predetto Fondo;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5124 della spesa del Fondo di rotazione avente la denominazione «Somma destinata al finanziamento delle attività di formazione e riqualificazione professionale promosse dagli organismi coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica».

Art. 2.

È istituito il cap. 5125 della spesa del Fondo di rotazione avente la denominazione «Somma da trasferire al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492».

Art. 3.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione citato nelle premesse, allegato al presente decreto, per l'esercizio finanziario 1989.

Roma, addì 6 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* GRIPPO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

Parte I - ENTRATE

Numero del cap.	Denominazione del capitolo	Stanziamento	
		Competenza L.	Cassa L.
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1988.	2.395.350.368	—
	Disponibilità del Fondo di rotazione decorrenti dal 1° gennaio 1983 da versare al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492	459.057.975.277	459.057.975.277
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*		
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	p.m.	p.m.
	Totale categoria 04 . . .	p.m.	p.m.
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI . . .	p.m.	p.m.
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria 11 - Contributi di enti pubblici		
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	405.976.270.638	318.016.270.638
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*		
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66 CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.	p.m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p.m.	p.m.
	Totale categoria 11 . . .	p.m.	p.m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	405.976.270.638	318.016.270.638
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del Regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	11.771.356.270	11.771.356.270
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	11.771.356.270	11.771.356.270
	Totale generale delle entrate . . .	879.200.952.553	788.845.602.185

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Parte II SPESE

Numero del cap.	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Titolo I SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*		
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione, nonché spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	20.000.000	20.000.000
	Categoria 09 *Spese non classificabili in altre voci*		
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	p.m.	p.m.
1095	Fondo di riserva	p.m.	p.m.
	Totale categoria 09	20.000.000	20.000.000
	Totale titolo I SPESE CORRENTI	20.000.000	20.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66 CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 e ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	326.681.296.805	
5124	Somma destinata al finanziamento delle attività di formazione e riqualificazione professionale promosse dagli organismi coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica (art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181) (di nuova istituzione)	81.670.324.201	—
5125	Somma da trasferire al conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492 (di nuova istituzione)	459.057.975.277	459.057.975.277
	Totale categoria 12	867.429.596.283	459.057.975.277
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	867.429.596.283	459.057.975.277
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	11.771.356.270	11.771.356.270
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	11.771.356.270	11.771.356.270
	Totale generale delle spese	879.200.952.553	470.849.331.547
	Avanzo presunto di cassa dell'esercizio		317.996.270.638
	Totale a pareggio		788.845.602.185

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

90A0468

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato «Arrone Galeria» del comune di Roma - ambito territoriale n. 15/4.
(Deliberazione n. 2458).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale:

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali del 22 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985) relativi alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico delle zone Cioccari e la Macchia Grande e, inoltre, Galeria Vecchia - Roma, con i quali parti del territorio del comune sono sottoposte a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 4054 del 1° luglio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico degli ambiti territoriali innanzi detti del comune di Roma;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con il comune di Roma (U.S.P.R.G.) e rip. XV; nonché con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzio di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; e che in data 27 marzo 1987, prot. 2751, è stato inviato al comune di Roma copia del piano stesso senza che siano pervenute osservazioni in merito;

Considerato che il piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 15/A - Roma - Arrone Galeria, in questione, comprende i seguenti elaborati:

E/30 - norme generali;
E/3 4/0 - norme e relazione;
E/1 (tavole *A* e *B*) - rilievo dei vincoli paesistici, scala 1:25.000;

E/3 (tavole 4a - 4p.q: n. 13 tavole) - classificazione delle aree ai fini della tutela, scala 1:10.000;

E/3 (tavole 4a-*bis* - 4p.q-*bis*: n. 13 tavole) - beni di interesse archeologico e storico-monumentale, scala 1:10.000;

E/3 (tavole 4a-*ter* - 4p.q-*ter*: n. 13 tavole) - beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico, scala 1:10.000;

E/2 (tavole *A* e *B*) - sistemi ed insiemi territoriali di interesse paesaggistico, scala 1:25.000;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali, e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel

precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato Arrone Galeria del comune di Roma - ambito territoriale n. 15/4, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Roma ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I[a], che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA, previsto dalle normative di piano, debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 4 maggio 1987

Il presidente: MONTALI

90A0473

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato «Decima-Trigoria» del comune di Roma - ambito territoriale n. 15/5. (Deliberazione n. 4581).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985) relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona «Decima - Trigoria» nel territorio del comune di Roma con il quale è stato sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 4054 del 1° luglio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale innanzi detto del comune di Roma;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con il comune di Roma (U.S.P.R.G.) e rip. XV nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986 e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica ecc. il 5 dicembre 1986 e con le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali di piano stesso; e che in data 3 giugno 1987, prot. 4755, è stato inviato al comune di Roma copia del piano stesso senza che siano pervenute osservazioni in merito;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 15/5 «Decima-Trigoria», in questione, comprende i seguenti elaborati:

E/3.O - norme generali;

E/3-5/O - norme e relazione;

E/1D - rilievo dei vincoli paesaggistici, scala 1:25.000;

E/2D - sistemi ed insiemi territoriali di interesse paesaggistico, scala 1:25.000;

E/3-5a-h - classificazione delle aree ai fini della tutela, scala 1:10.000 (8 elaborati);

E/3 - 5a-*bis* - 5h-*bis* - beni di interesse archeologico e storico-monumentale, scala 1:10.000 (8 elaborati);

E/3 - 5a-*ter* - 5h-*ter* - beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico, scala 1:10.000 (8 elaborati);

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle

normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

All'unanimità:

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 15/5 - «Decima - Trigoria» del comune di Roma il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione:

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Roma ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39 che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle norme di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il presidente: LANDI

90A0474

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato «Pineto» del comune di Roma - ambito territoriale n. 15/6. (Deliberazione n. 4582).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/85 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985) relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona «Pineto» nel territorio del comune di Roma con il quale è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39 e sottoposto a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/85;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 4054 del 1° luglio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale innanzi detto del comune di Roma;

Considerato che l'assessorato alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con il comune di Roma (U.S.P.R.G.) e ripartizione XV nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986 e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e con le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; e che in data 16 luglio 1987, protocollo n. 5869, è stata inviata al comune di Roma copia del piano stesso senza che siano pervenute osservazioni in merito;

Considerato che il piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 15/6 «Pineto», in questione comprende i seguenti elaborati:

E/30 - norme generali;

E/3 6/0 - norme e relazione;

E/1B - rilievo dei vincoli paesaggistici, scala 1:25.000;

E/2B - sistemi ed insiemi territoriali di interesse paesaggistico, scala 1:25.000;

E/3 6a - 6b - classificazione delle aree ai fini della tutela, scala 1:10.000 (2 tavole);

E/3 6a-*bis* - 6b-*bis* - beni di interesse archeologico e storico-monumentale, scala 1:10.000 (2 tavole);

E/3 6a-*ter* - 6b-*ter* - beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico, scala 1:10.000 (2 tavole);

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

All'unanimità:

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 15/6 «Pineto» del comune di Roma il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Roma ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39 che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il presidente: LANDI

90A0475

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 relativi alla scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo unico:

Art. 1.

La scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale diviene scuola di specializzazione e muta denominazione in metodi e strumenti della pianificazione urbanistica.

Articolo unico

Art. 731 (*Scuola di specializzazione in metodi e strumenti della pianificazione urbanistica*). — 1. Presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è istituita la scuola di specializzazione in metodi e strumenti della pianificazione urbanistica che conferisce il diploma di specialista in metodi e strumenti della pianificazione urbanistica.

2. La scuola ha per fine di conferire una specifica formazione professionale integrativa di quella universitaria ad architetti ed ingegneri operatori nel campo della pianificazione urbana e territoriale.

Essa cura in modo approfondito la formazione disciplinare dei tecnici con particolare riferimento a: l'organizzazione dei processi di piano: l'elaborazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; l'impiego dei metodi e delle tecniche di valutazione, controllo e gestione delle trasformazioni urbane e territoriali e dei connessi sistemi decisionali.

Le attività formative si basano sull'approfondimento delle conoscenze disciplinari e sulla sperimentazione diretta di azioni progettuali ed operative in contesti urbani e territoriali.

3. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

4. Sono ammessi alla scuola, per ogni anno di corso venticinque iscritti e complessivamente in numero di cinquanta per l'intero corso di studi. Alla scuola sono ammessi i laureati in architettura ed ingegneria presso le università italiane e i laureati all'estero forniti di titolo equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico delle leggi universitarie.

5. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domanda a risposte multiple per la valutazione del quale la commissione avrà a disposizione 70 su 100 punti del punteggio complessivo.

Esso sarà integrato, nella misura massima di 30 punti su 100 del punteggio complessivo dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) la tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione di cui al successivo art. 9 e nelle seguenti ulteriori materie:

urbanistica I, urbanistica II, pianificazione territoriale e urbanistica, urbanistica per i trasporti, storia dell'urbanistica;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1982.

6. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati risultati idonei dopo la prova che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

7. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) progettazione urbanistica I (architettura) (annuale);

2) pianificazione territoriale (architettura e ingegneria) (annuale);

3) progettazione ambientale (architettura) (annuale);

4) storia delle strutture urbane e territoriali (architettura) (semestrale);

5) analisi dei sistemi urbani (architettura e ingegneria) (semestrale);

6) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (architettura e ingegneria) (semestrale);

7) analisi dei sistemi di movimento sul territorio (architettura e ingegneria) (semestrale);

8) rappresentazione dei fenomeni territoriali (architettura) (semestrale);

9) informatica per il territorio (architettura e ingegneria) (semestrale);

10) teorie urbanistiche (architettura) (semestrale);

11) geografia urbana regionale (architettura ed economia) (semestrale);

12) diritto e legislazione urbanistica (architettura) (semestrale);

13) ecologia applicata (architettura, ingegneria, economia) (semestrale);

14) esperienze di pianificazione urbana e territoriale (architettura e ingegneria) (semestrale).

2° Anno:

1) progettazione urbanistica II (architettura) (annuale);

2) pianificazione territoriale (architettura e ingegneria) (annuale);

3) progettazione ambientale (architettura) (annuale);

4) organizzazione del territorio (architettura) (semestrale);

5) teorie e tecniche della pianificazione (architettura) (semestrale);

6) modelli di urbanistica (architettura) (semestrale);

7) teoria e metodi di ottimizzazione (architettura e ingegneria) (semestrale);

8) ricerca operativa e pianificazione delle risorse (architettura e ingegneria) (semestrale);

9) cartografia tematica (architettura) (semestrale);

10) assetto del paesaggio (architettura) (semestrale);

11) economia urbana e regionale (architettura ed economia) (semestrale);

12) economia dello sviluppo (architettura ed economia) (semestrale);

13) gestione urbanistica del territorio (architettura) (semestrale);

14) esperienze di pianificazione urbana e territoriale (architettura e ingegneria) (semestrale).

8. Le materie per ogni esame di corso annuale sono almeno sei, delle quali almeno due di contenuto applicativo o progettuale.

Spetta al consiglio della scuola di programmare, all'inizio di ogni corso biennale, gli insegnamenti da attivare (annuali e semestrali) ed i relativi docenti universitari e a contratto.

I docenti sono tratti di norma tutti dalla facoltà di architettura.

Per eventuali corsi programmati con particolari applicazioni tecniche ed economiche, i docenti potranno essere successivamente richiesti anche alle facoltà di ingegneria ed economia e commercio e forniti previo parere favorevole delle facoltà stesse.

9. Le attività pratiche riguardano procedimenti di conoscenza e valutazione delle risorse e dinamiche territoriali; costruzione di processi e strumenti di pianificazione ai vari livelli; azioni progettuali; applicazione di tecniche progettuali.

Le attività pratiche si svolgono con lavoro di gruppo o seminariale, attraverso la sperimentazione diretta in contesti urbani e territoriali.

Il consiglio della scuola stabilisce all'inizio di ogni anno le attività pratiche e di programmazione richieste.

10. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è del 60%.

11. Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso, gli studenti dovranno sostenere per conseguire il diploma un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

La commissione per tale esame è nominata con decreto rettorale su proposta del consiglio della scuola.

12. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle «Norme generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il rettore: TECCE

90A0494

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 giugno 1987 e 17 luglio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo il vigente art. 625 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati, afferente alla facoltà di ingegneria:

Scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati

Art. 626. — È istituita la scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della progettazione di sistemi VLSI.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sistemi VLSI.

Art. 627. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di quattordici specializzandi.

Art. 628. — Ai sensi dell'art. 138 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria ed i dipartimenti di elettronica ed informatica e sistemistica.

Art. 629. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria e quelli del corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 630. — Le materie di insegnamento sono annuali o semestrali.

Due insegnamenti semestrali equivalgono ad uno annuale.

Il consiglio della scuola stabilisce gli insegnamenti di ogni anno di corso, in numero equivalente a 6 annuali.

Gli insegnamenti obbligatori del primo anno di corso sono:

microelettronica;
progetti di componenti e circuiti integrati;
sistemi a microprocessore (semestrale).

Gli insegnamenti obbligatori del secondo anno di corso sono:

macchine multiprocessore;
progetto con l'ausilio del calcolatore.

Gli insegnamenti opzionali sono:

algoritmi e architetture VLSI (semestrale);

architetture di elaboratori;

automazione di strumentazione (semestrale);

basi di dati e di conoscenze;

circuiti integrati analogici (semestrale);

meccanismi di guasto e affidabilità;

sistemi integrati di strumenti CAD;

sistemi operativi e linguaggi di programmazione;

sistemi VLSI per telecomunicazioni (semestrale);

tecniche di sviluppo del software (semestrale);

elettronica molecolare (semestrale);

tecniche VLSI per elaborazioni di segnali e immagini (semestrale);

sistemi esperti per il progetto VLSI (semestrale);

modellistica di dispositivi micrometrici (semestrale).

Tutti gli insegnamenti sono afferenti alla facoltà di ingegneria.

Art. 631. — Gli insegnamenti di cui all'art. 630 sono integrati da attività pratiche di progettazione, realizzazione, prova e valutazione di sistemi elettronici, coordinata da docenti designati dal consiglio della scuola.

La frequenza delle attività didattiche e pratiche viene accertata dai docenti ad esse preposti. Se la frequenza risulta non inferiore ai 3/4 dell'attività globale prevista, all'allievo viene rilasciato un attestato di frequenza, necessario per sostenere gli esami annuali e l'esame finale.

Art. 632. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 12 ottobre 1989

Il rettore: SCHMID

90A0471

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 19 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 23, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

politica economica e finanziaria;

storia delle dottrine economiche;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

sistemi fiscali comparati;

diritto sindacale;

diritto del lavoro comparato;

diritto diplomatico e consolare;

diritto degli scambi internazionali;

diritto internazionale umanitario;

diritto internazionale privato e processuale;

diritto internazionale dell'economia;

diritto agrario comunitario;

diritto della famiglia e delle successioni;

diritto parlamentare;

organizzazione della pubblica amministrazione;

giustizia costituzionale;

diritto degli enti locali;

diritto ambientale;

diritto dei lavori pubblici;

storia costituzionale;

diritto pubblico comparato;

diritto e procedura penale comparati;

diritto penale dell'economia;

diritto e procedura penale militari;

diritto dell'arbitrato;

istituzioni di diritto processuale;

diritto sportivo;

storia del diritto canonico;

storia del pensiero giuridico;

diritto pubblico romano;

diritto penale romano;

diritto bizantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 2 dicembre 1989

Il rettore: ELIA

90A0472

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1989

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 aprile 1985;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio e della facoltà di magistero rispettivamente in data 27 gennaio 1989 e 1° marzo 1989; del consiglio di amministrazione in data 29 maggio 1989 e 22 dicembre 1989; del senato accademico in data 29 maggio 1989 e in data 22 dicembre 1989, che hanno approvato la modifica di statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 30 ottobre 1989;

Rilevata la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 19 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali».

Art. 2.

Dopo l'art. 35, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali»:

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali»

Art. 36. — Presso l'Università degli studi di Cassino è istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali nei compiti oggi affidati agli assistenti sociali.

La scuola, dopo un corso triennale di studi, rilascia il diploma di assistente sociale. Tale diploma, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987, ha volore abilitante.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta in ciascun anno di corso per un totale di novanta studenti.

Art. 37. — Le facoltà di magistero e di economia e commercio concorrono alla costituzione della scuola. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 38. — Le discipline obbligatorie (a norma del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1985) sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale) (provvede la facoltà di magistero);

metodi e tecniche del servizio sociale I (provvede la facoltà di economia e commercio);

metodi e tecniche del servizio sociale II (economia e commercio);

metodi e tecniche del servizio sociale III (economia e commercio);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I (economia e commercio);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II (economia e commercio);

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio) (magistero);

politica dei servizi sociali (annuale) (magistero).

Totale esami del gruppo: otto.

2) *Discipline di base:*

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale) (provvede la facoltà di economia e commercio);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale) (economia e commercio);

politica e legislazione sociale (annuale) (economia e commercio);

psicologia e sociologia della devianza (annuale) (provvede la facoltà di magistero);

istituzioni di sociologia (annuale) (magistero);

medicina sociale e igiene (annuale) (magistero);

psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio) (magistero).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale (provvede la facoltà di magistero);

metodi e tecniche del servizio sociale I (provvede la facoltà di economia e commercio);

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (economia e commercio);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (economia e commercio);

medicina sociale e igiene (magistero);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno) (magistero).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II (provvede la facoltà di economia e commercio);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I (economia e commercio);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno) (provvede la facoltà di magistero);

istituzioni di sociologia (magistero);

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno) (magistero);

politica e legislazione sociale (economia e commercio).

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III (provvede la facoltà di economia e commercio);

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno) (economia e commercio);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II (economia e commercio);

politica dei servizi sociali (provvede la facoltà di magistero);

psicologia e sociologia della devianza (magistero).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

A queste discipline, obbligatorie in forza del decreto ministeriale 30 aprile 1985, lo studente deve aggiungerne altre tre scegliendole tra almeno quattro attivate dalla scuola, presenti nel seguente elenco:

1) antropologia culturale (provvede la facoltà di magistero);

2) diritto penale (provvede la facoltà di economia e commercio);

3) diritto penitenziario (economia e commercio);

4) economia politica (economia e commercio);

5) igiene mentale e psichiatria (magistero);

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni (magistero);

7) psicologia sociale (magistero);

8) sociologia della famiglia (economia e commercio);

9) statistica sociale (economia e commercio);

10) storia delle istituzioni politiche (magistero).

In totale i corsi da seguire e gli esami da sostenere sono diciotto più l'esame di diploma.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà di magistero e di economia e commercio d'intesa col consiglio della scuola.

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, addì 22 dicembre 1989

Il rettore: PARRONI

90A0470

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 20 novembre 1989.

Variazione alla tabella delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia 5 novembre 1983, n. 4/3/VC/209/83, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, con il quale veniva stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste;

Visto il decreto del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia 27 gennaio 1986, n. 4/3/VC/10, con il quale venivano modificati i limiti territoriali di alcune circoscrizioni;

Constatato che si sono riscontrate difficoltà, circa il raggiungimento di alcuni seggi, da parte di numerosi elettori anziani;

Ritenuto che dette difficoltà possono essere superate mediante una piccola variazione ai limiti territoriali di due circoscrizioni, che non comportano alcun mutamento all'ampiezza demografica delle stesse, essendo l'area del territorio interessata priva di edifici abitati;

Decreta:

Art. 1.

La nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi di Trieste V e XII sono stabilite come segue:

1. — COLLEGIO DI TRIESTE V

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: iniziando da piazza Vico, segue la linea di delimitazione in comune con il collegio di Trieste I fino all'incrocio di via Crispi con via Paduina; percorre via Crispi fino a raggiungere via Rossetti; segue la medesima, via Buonarroti, via Canova, via della Pietà, via Gatteri, via Foscolo e via Vecellio; attraversa via Pascoli, percorre via Conti e via dei Leo, passa a tergo del n. 8 di via Conti e si riporta sulla stessa, la segue per un breve tratto, poi girando a destra passa innanzi all'edificio contrassegnato con il numero 1/1 della medesima via e piegando poi a sinistra si immette in via Gambini, all'altezza del n. 29, percorre quest'ultima per un breve tratto poi via Luciani, via Settefontane e dal n. 15 della medesima, si congiunge con la linea di delimitazione in comune con il collegio di Trieste IV che segue fino al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

2. — COLLEGIO DI TRIESTE XII

La descrizione rimane quella stabilita nella tabella di cui al decreto commissariale 5 novembre 1983, n. 4/3/VC/209/83.

Art. 2.

Il presente decreto, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 20 novembre 1989

Il commissario del Governo: DE FELICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1989
Registro n. 1, foglio n. 151

90A0469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° febbraio 1990 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trenta cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica" limitatamente alle parti seguenti:

art. 9, primo comma, limitatamente alle parole "anche se relative alla stessa persona"; secondo comma, limitatamente alle parole "di tre" nel primo periodo nonché alle parole "di tre" nell'ultimo periodo; terzo comma, limitatamente alle parole "e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi";

art. 17, secondo comma: "Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti"; terzo comma: "Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori"; quarto comma: "L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale"; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole: "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,"

art. 19, primo comma, limitatamente alle parole "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma, limitatamente alle parole "presentatisi nei collegi" nonché alle parole "a termini dell'art. 17"; terzo comma, limitatamente alle parole "Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato"; settimo comma, limitatamente alla parola "quindi"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17," nonché alla parola "detto"?»

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, largo Nazareno, 3, presso l'ufficio dell'on. Mariotto Segni.

90A0527

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale in pari data.

In base ad autorizzazione disposta con legge n. 302 del 10 giugno 1985, pubblicata nel supplemento ordinario n. 149 alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1985 ed a seguito del deposito dello strumento di ratifica italiano in data 3 settembre 1985, il segretario generale dell'ICAO, nella sua qualità di depositario, ha comunicato che si sono verificate le condizioni previste dagli articoli 14, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, e pertanto il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale in pari data, sono entrati in vigore sul piano internazionale e conseguentemente per l'Italia il 17 novembre 1989.

90A0479

Entrata in vigore della convenzione relativa alla legge applicabile ai nomi e prenomi, conclusa a Monaco il 5 settembre 1980

In base ad autorizzazione disposta con legge n. 950 del 19 novembre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1984 ed a seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 24 aprile 1985, il Governo elvetico, depositario della convenzione, ha comunicato che si sono verificate le condizioni previste all'art. 8 e pertanto la convenzione relativa alla legge applicabile ai nomi e prenomi, conclusa a Monaco il 5 settembre 1980, è entrata in vigore sul piano internazionale e conseguentemente per l'Italia il 1° gennaio 1990.

90A0480

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1990, registro n. 5, foglio n. 137, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Avellino, Valle Mecca, zona direzionale di quartiere H2, corpi di fabbrica C ed E del lotto A, da adibire a sede dell'Ordine stesso.

90A0481

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 15 marzo 1957, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ascoma cooperativa acquisti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 giugno 1989 in sostituzione del rag. Giovanni Cipriani.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il dott. Gaetano Licari, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bruno Buozzi a r.l.», con sede in Olgiate Molgora (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Marco Ciarloni.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 i signori dott. Ugo Gravina ed avv. Benito Schito, nominati commissari liquidatori della società cooperativa Idro-termo-elettrica C.I.T.E. - S.c.r.l., con sede in Grosseto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 gennaio 1985, sono stati revocati.

Dalla data del presente decreto le funzioni di commissario liquidatore restano affidate all'avv. Tullio Boccini.

90A0482

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a finaco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
561 AR	Standard Oro S.a.s. di Baldi P. & C.	Arezzo	1
1112 VI	Cucciniello Umberto S.r.l.	Monticello C. Otto	7

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
355 AR	Italy Chains di Lumachi R.	Arezzo	1
20 PG	Pereira Sonza Telma	Perugia	1
190 VA	Manfredi S.p.a.	Varese	2
207 VE	Tiozzo Antonella	Chioggia (Venezia)	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
1027 MI	Metalsilver	Milano
955 MI	Kamata Hamdi	Milano
453 MI	Grecci Pierino	Milano
247 MI	Maroni Augusto	Milano
12 PG	Allevi Gervasio	Torgiano
29 PG	Sun Ray Styling di Fiorenzi M. e C.	Città di Castello
190 ROMA	Orologeria svizzera	Civitavecchia
579 ROMA	S.a.s. Cameo House	Roma
600 ROMA	Caporicci Marcello	Roma
662 ROMA	Bonini Marcello	Roma
667 ROMA	Angelini Massimo	Roma
22 SS	Vacca Francesco-Gianuario Vittorio	Alghero
267 TO	Scotton Giovanni	Torino
36 TN	Orafo Pettenuzzo	Trento
88 TV	«Oro Due S.n.c.» di Geronazzo M. e C.	Valdobbiadene

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
701 AL	Mogni Ugo	Valenza	1
611 FI	Baldi Giancarlo	Firenze	2
936 FI	La Bottega S.n.c.	Firenze	1
467 MI	Manzoni Evaristo	Milano	2
6 PN	Antonioli Attilio	Pordenone	1
214 TO	Bonisoli Carlo	Torino	1
197 VA	L'orafa dei F.lli Passerini	Gallarate	1
195 VE	Nuova Linea di Bovo G.	Mestre	3
1249 VI	Silver Flight 83 di Castiglioni Francesco	Malò	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
1806 AL	Bagnara Renato & C.	Valenza
2339 AL	Taglieria Pietre s.r.l.	Valenza
2526 AL	Catalano Salvatore	Valenza
2819 AL	De Ross Roberto	Valenza
2877 AL	Vioral Gioielli di Kerschbaumer Katharina	Valenza
19 AR	Marufli Enzo	Arezzo
83 AR	Effepi Industria orafa s.r.l.	Arezzo-S. Zeno
671 AR	Fin Preziosi s.n.c.	Arezzo
733 AR	Semoli Massimo	Arezzo
231 FI	Veloci Beniamino Eredi	Firenze
232 FI	Binazzi Foresto	Firenze
236 FI	Ridi Alfredo	Firenze
263 FI	Magrino Franceso Luigi	Firenze
677 FI	Benedetti Ivano	Firenze
723 FI	Nasali Sergio	Firenze
742 FI	Gelli Walter	Firenze
805 FI	Vignoli Lucia	Firenze
846 FI	Norci Loriana	Firenze
1020 FI	Zaccaro Mauro	Firenze
73 FO	Monti Ettore	Forlimpopoli
60 IM	Garuda di Morniroli Mario	Taggia Arma
4 MS	Cassinelli Giuliano	Licciana Nardi
1260 MI	Soffientini Camillo	Milano
1302 MI	Polvere di stelle s.a.s. di G. Zerilli	Milano
1342 MI	Sale Vincenzo	Milano
1409 MI	Taccani Paolo Arturo	Milano
472 NA	Garofalo Nicola	Boscotrecase
635 NA	Gaeta Michele	Napoli
3 NU	Pinna Giovanni Maria	Nuoro
12 NU	Fancello Antonio Giuseppe	Nuoro
17 PG	Ambrogi Edegardo	Todi
197 ROMA	Delzotti Giuseppe	Roma
248 ROMA	S.p.a. Euroveg «Tito Vespasiani»	Roma
273 ROMA	Silver Chic	Roma
490 ROMA	Scalfetta Paolo	Roma
525 ROMA	Sidex s.r.l.	Roma

Marchio	Ragione sociale	Sede
537 ROMA	S.n.c. Artigiani orafi di Scalfetti C. e Velletrani S.	Albano Laziale
545 ROMA	Della Bitta Adriana	Roma
635 ROMA	Pugi Massimo	Roma
638 ROMA	Colafranceschi Carla	Roma
21 TA	Tanzarella Giuseppe	Taranto
245 TO	Lazzari Carlo	Pinerolo
343 TO	India Import di Khanna	Revigliasco
42 TN	Gentili Franco	Trento
100 TV	«Il Rubino»	Mogliano Veneto
45 TS	Annichiarico Giacomo	Trieste
110 VE	Vettore Augusto	Mestre
157 VE	L'erba voglio di Polita Giovanna	S. Donà di Piave
198 VE	De Blase Renata	Chirignago
80 VI	Lucchino Prosdocimo & C. s.n.c.	Vicenza
1165 VI	Battiston Silvano	Vicenza
1252 VI	Saggiotti Sergio	Vicenza
1386 VI	Campagnolo Liliana	Longare
1494 VI	Pindemonte s.r.l.	Vicenza
1599 VI	La Lucciola di Bedin Giovanna	Vicenza
1642 VI	Silver Art di Bertacco Lucilla	Vicenza
1659 VI	F.V.L. di Forapan Vania	Vicenza

90A0483

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione delle aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

A seguito delle modifiche regolamentari adottate in sede comunitaria con il regolamento CEE n. 63/90 della commissione del 10 gennaio 1990, le aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, sono così stabilite:

Per il latte conferito posteriormente al 31 gennaio 1990:

aliquota normale . . . . L. 713,68/100 kg

aliquota ridotta . . . . » 475,79/100 kg

90A0502

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Canal S. Bovo

Con deliberazione n. 14067 del 17 novembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 11572/10, 11572/11, 11572/12, 11572/13, 11572/14, 11572/15, 11572/16, 11572/17 del comune catastale di Canal S. Bovo dal demanio al patrimonio provinciale.

90A0484

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Padova 2 ottobre 1989 concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1989).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 18 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«Padova, addì 2 ottobre 1989

Il *preside:* BONSEMBIANTE»,

leggasi:

«Padova, addì 2 ottobre 1989

Il *rettore:* BONSEMBIANTE».

90A0485

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000